



**MODALITÀ D'ISCRIZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLA PROVINCIA
DI VENEZIA
PER L'ANNATA VENATORIA 2021/2022**

La domanda va presentata accedendo al nuovo Sistema Informativo Ittico Venatorio regionale al seguente link: <https://cacciapesca.regione.veneto.it>, entro e non oltre il 31/12/2020.

L'interessato per poter accedere al Sistema dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa potrà avvalersi di soggetti delegati registrati al link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI>.

Nella compilazione della domanda si dovrà indicare il n. identificativo e la data della marca da bollo e allegare la ricevuta di pagamento della quota associativa relativa agli ATC a cui si intende iscriversi e il relativo consenso, dove previsto (ulteriore scelta o residente fuori regione).

Per essere socio di un Ambito Territoriale di Caccia della provincia di Venezia sono previste le seguenti possibilità:

1) RINNOVO

<p>È un diritto che spetta a chi era già socio di un A.T.C. nella stagione venatoria antecedente (2020/2021) e che consente di mantenere la qualifica di socio anche per la prossima annata. Per il rinnovo è sufficiente che il cacciatore versi la quota associativa all'Ambito di appartenenza entro il termine del 31/12/2020, senza necessità di presentare alcun modulo di domanda.</p>	<p><u>Entro il 31/12/2020</u></p> <p>Pagamento all'Ambito della quota associativa, senza domanda.</p>
<p>In caso di mancato pagamento del contributo associativo entro il 31/12/2020, l'interessato può ancora rinnovare la propria iscrizione entro il 30/01/2021 mediante il pagamento della quota di iscrizione, in aggiunta alla quale deve essere versata una penale pari al 50% della quota associativa stessa (senza domanda). Il termine del 30/01/2021 vale anche per il pagamento della penale. Decorso tale termine il socio decade (art. 5, c. 8, lett. b) Allegato A alla L.r. n. 1/2007).</p>	<p><u>DAL 01/01/2021 AL 30/01/2021</u></p> <p>Pagamento all'Ambito della quota associativa, maggiorata della penale del 50% della quota associativa stessa, senza domanda.</p>



2) NUOVO ACCESSO A PRIMO AMBITO PER CACCIATORI RESIDENTI IN REGIONE VENETO

<p>La legge garantisce ai cacciatori residenti nel territorio della Regione Veneto l'accesso a un Ambito a scelta a condizione non sia stata raggiunta la densità venatoria massima. Il cacciatore presenta la domanda in bollo da Euro 16,00 entro il termine del 31/12/2020, allegando la copia della ricevuta del versamento della quota associativa all'Ambito prescelto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entro il 31/12/2020</u></p> <p>Domanda in bollo alla quale siano allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• copia della ricevuta di pagamento all'Ambito della quota associativa.
---	---

3) NUOVO ACCESSO AD ALTRI AMBITI (ART. 22, COMMA 3, L.R. N. 50/1993)

<p><u>Il cacciatore può chiedere l'iscrizione a uno o più altri Ambiti, a condizione che abbia ottenuto consenso preventivo scritto da parte del relativo Comitato Direttivo dell'A.T.C.</u> e che non sia stata raggiunta la densità venatoria massima. Il cacciatore presenta la domanda in bollo da Euro 16,00 entro il termine del 31/12/2020, allegando il consenso scritto del Comitato Direttivo dell'A.T.C., la copia della ricevuta del versamento della quota associativa all'Ambito prescelto Il cacciatore deve effettuare il versamento della quota di iscrizione solo dopo aver ottenuto il consenso scritto da parte dell'A.T.C.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Entro il 31/12/2020</u></p> <p>Domanda in bollo alla quale siano allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• consenso scritto dell'A.T.C.• copia della ricevuta di pagamento all'Ambito della quota associativa.
---	---

4) ISCRIZIONI RITARDATARIE

<p><u>Potranno essere accolte domande in deroga al termine del 31/12/2020 solo nei seguenti casi:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. cacciatori che abbiano ottenuto per la prima volta la licenza di caccia successivamente al 31/12/2020.2. cacciatori che, essendo stati destinatari di provvedimenti di ritiro o sospensione della licenza di porto di fucile, ne siano potuti divenire nuovamente titolari dopo il 31/12/2020.	<p style="text-align: center;"><u>Dopo il 31/12/2020</u> <u>(solo nei casi sotto elencati):</u></p> <p>Domanda in bollo alla quale siano allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• consenso scritto dell'A.T.C.• copia della ricevuta di pagamento all'Ambito della quota associativa.• documentazione che certifichi la condizione prevista nel caso 2.
---	--



ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN ZONA LAGUNARE E VALLIVA DELL'A.T.C VE1

L'esercizio dell'attività venatoria nella zona lagunare e valliva dell'A.T.C. VE1 (Laguna di Caorle e Bibione) è subordinato all'apposita annotazione sul tesserino venatorio regionale ed è riservato ai soci dell'A.T.C. VE1. I cacciatori che intendono esercitare la caccia in detta zona devono manifestare tale volontà mediante il pagamento della relativa quota, specificamente prevista per l'accesso alla zona lagunare.

L'ammissione alla caccia nella zona lagunare e valliva avverrà nel rispetto della densità venatoria e dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 24 dell'allegato A alla L.R. 1/2007.

VARIAZIONE ORDINE SCELTA A.T.C.

Il cacciatore che intende variare l'ordine di scelta dell'ambito a cui è iscritto, deve presentare una nuova domanda.

RECESSO DA SOCIO

Successivamente all'avvenuta iscrizione e salvo i casi di decadenza, esclusione o decesso, la cancellazione di singoli cacciatori dagli elenchi dei soci degli A.T.C. potrà avvenire solamente previa presentazione alla scrivente U.O. di specifica richiesta di recesso da parte dei diretti interessati, utilizzando l'apposito modello. Qualora l'interessato avesse già ritirato il tesserino venatorio regionale, questo dovrà obbligatoriamente essere presentato con la domanda di recesso, per l'annotazione.

Il recesso darà luogo a rimborso della quota associativa solamente se la relativa domanda perviene prima dell'apertura (o, se prevista, della pre-apertura) della stagione venatoria 2020/2021, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dell'allegato A alla L.R. n. 1/2007.

In seguito all'avvenuta cancellazione del cacciatore dall'elenco dei soci, lo scrivente ufficio invierà comunicazione al diretto interessato e al Presidente dell'A.T.C. in questione.